

23/11/2020



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/199/CU01-10/C2

POSIZIONE IN MERITO A

**PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 3, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N.
137, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA
DELLA SALUTE, SOSTEGNO AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE,
GIUSTIZIA E SICUREZZA, CONNESSE ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

**PARERE, AI SENSI DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28
AGOSTO 1997, N. 281, SUL DISEGNO DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO LEGGE 9 NOVEMBRE 2020, N. 149, RECANTE "ULTERIORI
MISURE URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE, SOSTEGNO
AI LAVORATORI E ALLE IMPRESE E GIUSTIZIA, CONNESSE
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19"**

Punto 10) O.d.g. Conferenza Unificata

Roma, 23 novembre 2020

Il rapido aggravarsi del quadro epidemiologico da COVID-19, ha comportato l'elaborazione di una serie di provvedimenti da parte del Governo che definiscono dei meccanismi dichiarati come automatici di misure restrittive a seconda della gravità del rischio sanitario dei territori che se non adattati sulla base di dati aggiornati rischiano di influire sulla efficacia dei provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome ritengono che tali gravose decisioni debbano contemperare i bisogni del tessuto economico del Paese e non possano essere disgiunte da compensazioni sia economiche che sociali per i settori più colpiti che devono essere emanate contemporaneamente alle misure restrittive. Si sottolinea, inoltre, la necessità di stabilire non solo il ristoro e la sua entità ma anche tempi certi e brevissimi per l'erogazione delle risorse.

Stante la difficoltà di raggiungere con misure compensative tutte le categorie economiche coinvolte nelle restrizioni, ovvero specifici territori più sofferenti, si ritiene opportuno chiedere l'istituzione di un "fondo" da assegnare alle regioni, interessate dalle sospensioni, limitazioni e chiusure delle attività, affinché possa essere utilizzato per politiche integrative a quelle nazionali verso soggetti, pur coinvolti nelle restrizioni, che non possono accedere alle compensazioni nazionali (ad esempio: per specifici territori, non rientranti nella griglia dei codici ATECO; per particolari categorie economiche).

Con le stesse finalità di miglioramento degli interventi sul territorio, nello specifico in materia sanitaria, le Regioni e le Province autonome chiedono maggiore flessibilità nell'uso delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard, tenuto conto delle diverse modalità organizzative dei servizi sanitari regionali, comunque mantenendo la finalizzazione delle risorse ad assicurare la gestione dell'emergenza sul versante sanitario. Un ulteriore esempio di questa necessità è data dalla considerazione che per l'autorizzazione di spesa di 30 milioni di euro per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore, prevista all'articolo 18, la copertura finanziaria è a valere sulle risorse del FSN 2020 e qualche Regione ha già esaurito il *budget* dedicato previsto dal decreto legge, conseguentemente si è nella condizione di dover integrare il FSN 2020 con nuove risorse.

La richiesta va nella direzione di coinvolgere tutte le PA nel fare "sistema" e fornire risposte tempestive ed adeguate all'emergenza e quindi a sostegno delle categorie colpite. In materia di flessibilità di risorse si ricorda anche come i Regolamenti europei 2020/460 e 2020/558 hanno introdotto ampi margini di flessibilità nell'utilizzo dei Fondi Strutturali al fine di contrastare efficacemente l'emergenza sanitaria, economica e sociale causata dalla pandemia COVID-19.

Per aumentare le risorse a disposizione per l'emergenza, senza aumentare l'impatto sull'indebitamento netto, in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni, ai sensi dell'articolo 13 quater, comma 5, si valuta utile riproporre anche un contributo per la riduzione del debito per le regioni a statuto ordinario per l'anno 2020 che liberi spazi finanziari (*allegato emendamento*). Si ricorda che in base al quadro legislativo nazionale, le regioni possono indebitarsi solo per la realizzazione di investimenti pubblici, non possono cioè contrarre debiti per fini diversi da quelli che fanno crescere il patrimonio pubblico e quindi non è concesso ricorrere ad indebitamento né per le spese correnti, né tantomeno, per sostenere gli investimenti diretti ai privati.

Questa richiesta è ancor più supportata dal fatto che l'incremento di risorse messe a disposizione per gli interventi previsti - all'articolo 13 quater, comma 2, - sembra circoscritto alle sole "zone rosse", non prendendo in considerazione il ristoro delle restrizioni delle altre zone.

Riguardo alle norme del provvedimento, si evidenzia, in particolare, visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica, che è necessario aggiornare i parametri di raffronto per calcolare i minori ricavi delle imprese in quanto risultano completamente escluse dai ristori le imprese aperte nel 2020 (start - up, le più promettenti anche per la ripresa economica), così pure è necessario tutelare, con l'erogazione della cassa integrazione, le nuove assunzioni effettuate nel 2020 e i collaboratori senza partita IVA (autonomi occasionali) oltretutto salvaguardare - sul versante della tassazione - le indennità erogate dalle Regioni tramite la riprogrammazione fondi UE.

Si evidenzia in particolare l'articolo 19 bis che prevede che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici e il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare una o più regioni, nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia, nei quali si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelle previste nel DL 19/2020, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.

Si prende atto che tale norma rafforza il quadro giuridico intervenendo sulla possibilità delle regioni di emanare ulteriori misure restrittive prefigurando un contesto in relazione al quale le sole ordinanze del Ministero della Salute possono conseguentemente dar luogo a ristori per le attività che subiscono restrizioni secondo la graduazione di rischio delle zone previste dalla legge.


Le Regioni e le Province autonome hanno segnalato le difficoltà economiche dei Centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, attraverso la richiesta di poter erogare a questi soggetti il 100% del budget previsto dal contratto, di convenzione o concessione dei servizi in presenza di precise condizioni (esempio: equilibrio del sistema sanitario). Questa criticità è stata "intercettata" nei DL in via non del tutto esaustiva.

EMENDAMENTI

1. Emendamento per favorire la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario	7
2. Emendamento per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria ...	8
In alternativa – 2 bis. Emendamento per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria	9
3. Emendamento - Risparmi nei bilanci degli enti territoriali e sostenere e rilanciare l'economia a seguito della crisi sanitaria da COVID 19	12
4. Esclusione contributi da base imponibili.....	12
5. Proroga all'applicazione delle misure di garanzia per i debiti commerciali.....	13
6. Ristori e provvedimenti regionali, provinciali	13
In alternativa: 5 bis. Ristori e provvedimenti regionali, provinciali.....	14
7. Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito	15
8. Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive	15
9. Proposta di emendamento all'articolo 57 del decreto-legge 14 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)	16
In alternativa – 9 bis Proposta di emendamento all'articolo 57 del decreto-legge 14 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)	17
10. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino "Emergenza Palermo – PIP"	19
ALTRI EMENDAMENTI ED OSSERVAZIONI	19
11. Emendamento - Lavori intermittenti nei Beni e attività culturali	19
12. Osservazione – Diretti e tutele dei lavoratori dello spettacolo	20
13. Osservazione – Contributo a fondo perduto teatro e cinema.....	20
14. Osservazione – Sartorie piccoli teatri.....	21
15. Emendamento – Cumulabilità dei contributi	21
16. Emendamento – Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche	22
17. Osservazione – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.....	22
18. Emendamento – Cumulabilità contributi per associazioni e società sportive dilettantistiche	22

19. Emendamento – Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive.....	23
20. Emendamento – Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito.....	24
21. Emendamento – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione	24
22. Emendamento – Sospensione delle condizioni di cui all'art. 31 lett. c) del D. Lgs. 150/2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19.....	27
23. Emendamento – Indennità per i lavoratori esclusi dai benefici.....	27
24. Emendamento – Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici	28
25. Emendamento – Indennità lavoratori domestici	29
26. Emendamento – Piani di recupero occupazionale aree di crisi complessa	30
27. Emendamento – Clausola di salvaguardia Regioni a Statuto speciale e Province autonome.....	31
28. Emendamento – Misure in materia di integrazione salariale	31
29. Emendamento – Integrazione salariale per lavoratori extracomunitari.....	32
30. Emendamento – Clausola di salvaguardia Regioni a Statuto speciale e Province autonome.....	33
31. Emendamento – Integrazione codici ATECO	33
32. Osservazione - CISOA – Impiegati agricoli	33
33. Osservazione - CISOA – Congedi straordinari per DAD.....	34
34. Emendamento – Prestazioni aggiuntive in regime ambulatoriale e ospedaliero	34
35. Emendamento – Impiego temporaneo di medici di diversa specializzazione	34
36. Emendamento – Impiego infermieri Aziende sanitarie nelle RSA	35
37. Emendamento – Fondo sostegno RSA.....	35
38. Emendamento – Incremento stanziamento test antigenici MMG/PLS.....	36
39. Emendamento – Riconoscimento beneficio economico alle strutture private accreditate.....	37
40. Emendamento – Finanziamento a favore delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dei tamponi antigenici MMG/PLS.....	38
41. Emendamento richiesto dalla Regione Piemonte – Acquisto prestazioni sociosanitarie strutture private accreditate	39
42. Emendamento – Estensioni contributo alla filiera	39
43. Emendamento – Ristori da parte di Regioni ed Enti locali	41
44. Emendamento – Integrazione codici Ateco.....	42

45. Emendamento – Estensione indennità agli amministratori piccole imprese	42
46. Emendamento – Garanzie fondi regionali	43
47. Emendamento – Cumulabilità dei contributi	43
48. Emendamento – Imprese in aree di elevata gravità e di livello di rischio alto	43
49. Emendamento – Modifiche all’articolo 27 in materia di TPL	44



1. Emendamento per favorire la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario

Dopo l'articolo 33 del disegno di legge A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, ", è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 33 bis- Contributo per la riduzione del debito delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano

1. Fermo restando gli obiettivi di finanza pubblica a legislazione vigente a carico delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 1, comma 841, lett.b) legge 30/12/2018, n.145, dell'articolo 1, commi 789- 790 della legge 27/12/2017, n.205 e dell'art. 42, comma 3 del decreto legge 14/08/2020, n. 104, è assegnato alle Regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano un contributo per l'anno 2020 per la riduzione del debito pari a 280 milioni di euro, di cui 250 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario ripartito secondo la tabella A e 30 milioni di euro alle autonomie speciali ripartito secondo gli importi comunicati entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiti in sede di autocoordinamento tenuto conto dell'entità delle rate di ammortamento che gravano sui rispettivi bilanci. Le risorse conseguentemente liberate possono essere utilizzate dalle Regioni e dalle provincie autonome in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID -19, ai sensi dell'articolo 13 quater, comma 5 del presente decreto legge.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della quota spettante alle Regioni delle risorse del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 115, del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, «*Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Provincie autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari*».

Tabella A

Regioni	Percentuale di riparto tabella 1, c.134, L.145/2018	Riparto del contributo per la riduzione del debito
Abruzzo	3,16%	7.906.447,37
Basilicata	2,50%	6.246.447,37
Calabria	4,46%	11.151.447,37
Campania	10,54%	26.349.605,26
Emilia-Romagna	8,51%	21.266.447,37
Lazio	11,70%	29.258.289,47
Liguria	3,10%	7.751.973,68
Lombardia	17,48%	43.706.315,79
Mar che	3,48%	8.705.921,05
Molise	0,96%	2.393.026,32
Piemonte	8,23%	20.568.026,32
Puglia	8,15%	20.381.710,53
Toscana	7,82%	19.543.289,47
Umbria	1,96%	4.905.131,58
Veneto	7,95%	19.865.921,05
TOTALE	100,00%	250.000.000,00

Relazione

Si assegna alle Regioni e alle province autonome un contributo per la riduzione del debito liberando spazi finanziari da utilizzarsi in via prioritaria per contribuire ad integrare il programma di ristori per le categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID -19, ai sensi dell'articolo 13 quater comma 5 del DL. Il contributo, per la quota destinata alle Regioni a statuto ordinario, è ripartito secondo la consueta percentuale concordata fra le Regioni a statuto ordinario utilizzata sia per i riparti di risorse per investimento sia per i contributi alla finanza pubblica, mentre per le autonomie speciali è ripartito tenuto conto delle rispettive rate di ammortamento del debito.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica in quanto sono utilizzate risorse già previste nel bilancio dello Stato all'art.115 del DL 34/2020 in parte non utilizzate e, inoltre, con effetti solo sul saldo netto da finanziare. Non sono modificati gli obiettivi di finanza pubblica delle Regioni già definiti.

2. Emendamento per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria

All'articolo 19 ter del disegno di legge A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, " sono aggiunti i seguenti commi:

1 bis. Relativamente alle risorse di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, le Regioni e le Province autonome possono utilizzarne in maniera flessibile quota parte delle medesime, nel rispetto delle finalità previste dai suddetti

articoli. E' consentito altresì l'utilizzo per interventi in materia sanitaria, connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 dell'art. 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24.04.2020, n. 27".

1 ter. All'articolo 18, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazione con Legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma "1bis. *Relativamente alle risorse di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome possono destinare quota parte delle risorse assegnate per un totale complessivo di 1.410 milioni di euro ad ulteriori finalità comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1.*"

Relazione

Si prevede la flessibilizzazione dell'uso delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dal DL 34/2020 e dal DL 18/2020. Si consideri che i servizi sanitari regionali possono utilizzare modalità organizzative anche molto differenti tra loro, pertanto è necessario, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle suddette risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione.

Tutti i servizi sanitari regionali si sono infatti trovati nella necessità di potenziare appalti di servizi tecnici (pulizia, manutenzioni, informatizzazione ecc.), di acquisizione di attrezzature di tecnologia sanitaria, di servizi di trasporto sanitario, oltre all'acquisizione di dispositivi di protezione individuale la cui dimensione economica è assolutamente di rilievo.

Per tale motivo le Regioni e le Province autonome, nel rispetto delle regole di tracciatura dei costi previste all'art.18, c.1 del DL 18/2020 come modificato dalla L. 27/2020, chiedono di poter computare altri oneri, strettamente legati a fronteggiare l'emergenza COVID-19, al fabbisogno incrementale sanitario standard, come previsto nel medesimo articolo.

Si propone pertanto che le Regioni e le Province autonome possano destinare quota parte delle risorse assegnate ad ulteriori finalità, comunque connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. I relativi costi sono registrati nell'apposito centro di costo, come individuato al comma 1 e saranno puntualmente rendicontati. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

In alternativa – 2 bis. Emendamento per favorire la flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria

All'articolo 19 ter del disegno di legge A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, " sono aggiunti i seguenti commi:



1bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge n. 77/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 2 dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:
“Per le medesime finalità di cui al comma 1, le Regioni e le Province Autonome, in deroga all'articolo 45, comma 1 ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, sono autorizzate ad attivare nell'ambito delle strutture sanitarie e socio sanitarie, degenze a bassa complessità assistenziale indirizzate alla sorveglianza dei pazienti COVID positivi.”
- b) all'articolo 1, comma 3, dopo le parole “integrata o equivalenti” sono inserite le seguenti: *“, tramite l'incremento del personale o l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati,”*
- c) all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole “ad incrementare” è inserita la seguente: *“anche”*
- d) all'articolo 1, comma 10, dopo le parole “ad incrementare” è inserita la seguente: *“anche”*;

1ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge n. 27/2020, dopo le parole “suddette strutture” sono inserite le seguenti: *“nonché tutti i materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento dell'attività”*.

1 quater. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni nella legge n. 126/2020, dopo le parole “liste di attesa” sono inserite le seguenti: *“ivi incluse quelle relative alle prestazioni ambulatoriali di diagnostica connesse al virus SARS-Cov-2,”*.

1 quinquies. Allo scopo di garantire la continuità aziendale dei soggetti che erogano anche Livelli Essenziali di Assistenza, i livelli occupazionali e incentivare la sostenibilità economica delle attività socio sanitarie in regime ordinario dei Centri diurni centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, le Regioni e le Province autonome possono provvedere a titolo di contributo speciale per l'anno 2021, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato con il contratto, di convenzione o di concessione in essere con le strutture. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale.



Relazione

L'emendamento al **comma 1 bis lett.a)** mira a dare piena attuazione alle finalità della norma. La previsione di utilizzo di strutture alberghiere dedicate alla sorveglianza di pazienti COVID positivi viene, infatti, estesa anche alla possibilità di impiegare strutture sanitarie e sociosanitarie a bassa complessità per soggetti COVID positivi non bisognosi delle cure ospedaliere per acuti, ma che possono essere efficacemente monitorati presso tali tipologie di unità di offerta. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ma rende maggiormente efficace lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Le **modifiche normative delle lett.b), c) e d) del comma 1bis** hanno come obiettivo l'effettiva finalità di potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, anche nell'ambito di modelli organizzativi con tipologie di offerta che non presuppongono la sola acquisizione di personale. Viene, pertanto, estesa la possibilità di incrementare efficacemente l'offerta di prestazioni domiciliari anche attraverso l'acquisizione di prestazioni da erogatori privati. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** utilizzando esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al **comma 1 ter** si prevede che per le attività rese dalle strutture private attraverso la messa a disposizione di personale e locali va previsto anche il riconoscimento dei materiali di consumo che possono rappresentare una voce importante e che consente di potenziare effettivamente l'offerta così come prevede la norma. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ma finalizza esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al **comma 1 quater** ci si propone di ridurre le liste di attesa non solo per l'attività ambulatoriale che ha subito rallentamenti a causa dell'epidemia, ma anche per l'attività di diagnostica strettamente connessa al COVID -19. E', infatti, evidente che anche per tale tipologia di attività si stiano generando liste di attesa che devono essere ridotte. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** utilizzando esclusivamente lo stanziamento già contenuto nel decreto-legge convertito.

Al **comma 1 quinquies** è previsto che le Regioni e le Province autonome possano erogare ai Centri diurni, centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora e delle Residenze Sanitarie Assistenziali, il 100% del budget previsto dal contratto, di convenzione o concessione dei servizi per l'anno 2021 che viene versato in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla Giunta regionale. **L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**



3. Emendamento - Risparmi nei bilanci degli enti territoriali e sostenere e rilanciare l'economia a seguito della crisi sanitaria da COVID 19

All'articolo 33 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 sono aggiunti i seguenti commi:

- 2 Le delegazioni di pagamento degli enti territoriali poste a garanzia delle operazioni di cartolarizzazione del debito sanitario deliberate e completate entro i termini previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 739, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere rinegoziate con Cassa depositi e prestiti Spa.
- 3 I risparmi derivanti dalla rinegoziazione delle operazioni di cui al comma precedente sono destinati agli interventi a il sostegno e per il rilancio dell'economia.

Relazione

La norma, nell'attuale generalizzato quadro di crisi economica, mira a conseguire risparmi in termini di servizio del debito da parte degli enti territoriali che hanno, a suo tempo, effettuato operazioni di cartolarizzazione dei debiti sanitari nell'ambito di quanto previsto dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari, da utilizzare per interventi a sostegno e rilancio dell'economia.

4. Esclusione contributi da base imponibili

EMENDAMENTO ALL'ART. 1 DEL DL 137/2020

Dopo il comma 10 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma 10 bis:

"10 bis. Le Regioni e gli Enti Locali, per le medesime finalità di cui al presente articolo possono concedere agevolazioni ed erogare contributi a fondo perduto alle imprese, i quali non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi delle imprese beneficiarie".

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire anche alle Regioni e agli Enti Locali, per quanto di competenza, di contribuire ai ristori alle imprese presenti sul loro territorio. In analogia con quanto previsto dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 per i contributi statali, si prevede che anche i suddetti contributi non concorrano alla formazione della base imponibile. Inoltre, la modifica avrebbe anche un importante effetto di semplificazione in quanto consentirebbe di non dover operare su ciascun beneficiario la ritenuta d'acconto del 4% ad ogni erogazione.

5. Proroga all'applicazione delle misure di garanzia per i debiti commerciali

Dopo l'art. 10 del disegno di legge A.S. 1994: "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è inserito il seguente articolo:

Art. 10 bis (Proroga all'applicazione delle misure di garanzia per i debiti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. al comma 859 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";
 - b. al comma 868 le parole: "A partire dall'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dall'anno 2022";

Relazione

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la norma mira a prorogare al 2022 l'applicazione delle misure di garanzie per il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e per la mancata comunicazione dello stock di debito, evitando si bloccare la disponibilità di fondi.

6. Ristori e provvedimenti regionali, provinciali

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e con **provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome** per contenere la diffusione dell'epidemia " COVID -19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e ai **codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle Regioni e delle Province autonome**. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-bis. I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200%. Restano ferme le modalità procedurali di cui ai commi da 3 a 11.»

Relazione

Considerato che secondo il DPCM del 3 novembre 2020 la provincia di Bolzano di trova in zona gialla mentre con ordinanza presidenziale n. 63 del 4 novembre 2020 è stata istituita sull'intero territorio provinciale la zona rossa, l'emendamento è volto a chiarire che i ristori previsti dal decreto spettano anche qualora le Regioni e Province autonome abbiano adottato provvedimenti maggiormente restrittivi rispetto a quelli statali e, quindi, chiuso più attività.

In alternativa: 5 bis. Ristori e provvedimenti regionali, provinciali

All'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 e con **provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome** adottati d'intesa con il Ministro per la salute per contenere la diffusione dell'epidemia " COVID -19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto e ai **codici ATECO oggetto dei provvedimenti restrittivi delle Regioni e delle Province autonome**. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

1-bis. I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome trasmettono all'Agenzia delle Entrate i propri provvedimenti ai fini dell'erogazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1. L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale del 200%. Restano ferme le modalità procedurali di cui ai commi da 3 a 11.»

Relazione

Considerato che secondo il DPCM del 3 novembre 2020 la provincia di Bolzano di trova in zona gialla mentre con ordinanza presidenziale n. 63 del 4 novembre 2020 è stata istituita sull'intero territorio provinciale la zona rossa, l'emendamento è volto a chiarire che i ristori previsti dal decreto spettano anche qualora le Regioni e province autonome abbiano adottato provvedimenti maggiormente restrittivi rispetto a quelli statali e, quindi, chiuso più attività.

7. Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente

«Art. 10 bis Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito

Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917 ».

Relazione

L'emendamento è finalizzato a escludere dalla base imponibile ai fini IRPEF le indennità a qualunque titolo riconosciute anche dagli enti territoriali (Regioni, enti locali, ecc.), in analogia a quanto già avviene per le indennità riconosciute dallo Stato quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza o le altre indennità "una tantum" riconosciute ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'emendamento non comporta oneri.

8. Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1- bis Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari:

- a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.



2. L'indennità di cui al presente articolo non spetta ai soggetti già individuati ai sensi degli allegati 1) e 2) e non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34».

Relazione

L'emendamento introduce un contributo una tantum per i mesi di novembre e dicembre pari a 1.000 euro per i professionisti, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, su tutto il territorio nazionale.

9. Proposta di emendamento all'articolo 57 del decreto-legge 14 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)

Art. ____

(Modifiche all'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al comma 3, sono apportate le modifiche che seguono:

1) al primo periodo sono soppresse le parole: *“con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75”*;

2) è aggiunto in fine il periodo che segue: *“A tal fine il personale deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, anche sommando periodi riferiti ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, o svolti con contratti di lavoro flessibili o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.”*



Relazione illustrativa

Le modifiche proposte sono finalizzate a consentire la stabilizzazione del personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione del cratere sisma 2016 e il legittimo concorso delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al riparto del fondo di 30 milioni di euro appositamente stanziato con il comma 3-bis dello stesso articolo 57 (a carico del Bilancio dello Stato), che comporta aggiuntivamente, qualora assegnato e in misura corrispondente al relativo importo, la neutralizzazione delle entrate e delle uscite correlate, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Regioni.

In particolare con il punto 1, si sopprime il riferimento alle procedure e alle modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017. La ragione è connessa alla circostanza che gli Uffici Speciali del cratere sisma 2016 hanno potuto effettuare le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerenti con i propri fabbisogni, solo nel corso del 2020, ed in conseguenza delle modifiche intervenute al decreto-legge n. 189 del 2016, con l'articolo 22, comma 2, lettera 0b) del decreto legge 9 febbraio 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e con l'articolo 1-ter, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019 n. 123 convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019 n. 156 e, con l'emanazione dell'ordinanza commissariale n. 96 del 30 aprile 2020.

Il personale degli Uffici Speciali dunque, alla data di novembre 2020 (fissata come termine iniziale del processo di stabilizzazione) non è in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, pur avendo maturato anche più di tre anni di esperienze lavorative in materia di ricostruzione, con le forme e le tipologie contrattuali espressamente stabilite dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 2026) e pur essendo stato assunto con procedure concorsuali pubbliche.

Coerentemente con la modifica di cui al punto 2 sono state previsti specifici criteri per la partecipazione di tale personale al processo di stabilizzazione. E' stato cioè stabilito che il personale da stabilizzare deve essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali pubbliche, e aver maturato negli ultimi otto anni, almeno tre anni di servizio, anche sommando periodi riferiti altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e anche non continuativi, con contratti di lavoro flessibili e/o con contratti di lavoro riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

In alternativa – 9 bis Proposta di emendamento all'articolo 57 del decreto-legge 14 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia)

Art. ____



(Modifiche all'articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020)

1. Al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“A tal fine per la maturazione dei requisiti di cui al comma 1 lett. b) e c) del richiamato art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si può tenere conto del periodo svolto presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in relazione ad attività differenti purché riferibili al medesimo inquadramento giuridico.”*

Relazione illustrativa

Le modifiche proposte sono finalizzate a consentire la stabilizzazione del personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione del cratere sisma 2016 e il legittimo concorso delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al riparto del fondo di 30 milioni di euro appositamente stanziato con il comma 3-bis dello stesso articolo 57 (a carico del Bilancio dello Stato), che comporta aggiuntivamente, qualora assegnato e in misura corrispondente al relativo importo, la neutralizzazione delle entrate e delle uscite correlate, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia per le assunzioni di personale a tempo indeterminato delle Regioni.

In particolare, occorre evidenziare che l'attuale formulazione della lett. a) del comma 1 dell'art. 20 del D.Lgs. 75/2017, ai fini del calcolo del triennio necessario per poter procedere alla stabilizzazione, consente il cumulo dei periodi lavorativi solo ed esclusivamente a favore di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata. Tale previsione normativa non appare suscettibile di interpretazione estensiva, posto che in tema di processo di stabilizzazione del personale precario, la relativa normativa “deve considerarsi di stretta interpretazione ed applicazione, né può essere interpretata alla luce di pretesi significati impliciti od inespressi, bensì secondo il significato evincibile dal tenore letterale delle parole e della loro connessione (CDS, SZ. III, sent. 11 dicembre 2012, n. 6341).

Per tali ragioni, in assenza di interventi correttivi o integrativi, l'attuale stesura del comma 3 dell'art. 57 in argomento, consentirebbe ai soli comuni di procedere alla stabilizzazione di personale avente tali requisiti e non anche alle Regioni.

Occorre inoltre precisare che in base all'art. 20, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 75/2017 è necessario che il personale destinato alle procedure di stabilizzazione sia stato reclutato a tempo determinato in relazione alle medesime attività svolte. Attività che nel caso specifico (ricostruzione) raramente sono svolte presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Per tale ragione si rende necessario chiarire che nel novero del triennio possono essere valorizzati anche periodi di lavoro svolto con il medesimo inquadramento giuridico (es, cat. C o D) seppur con mansioni diverse (amministrative o tecniche non necessariamente connesse alla ricostruzione in senso stretto).



10. Norme per la tutela dei livelli occupazionali del Bacino “Emergenza Palermo – PIP”

In deroga alle previsioni dell'art. 19, commi 5,6 del dlgs 175/2016 e ss.mm.ii. la Regione Siciliana è autorizzata a istituire un ruolo speciale ad esaurimento presso una delle proprie società, per il transito del personale relativo al bacino “Emergenza Palermo – PIP” (L.R. 24/2000 e ss.mm.ii.) secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020, in atto utilizzati nelle pubbliche amministrazioni ed al fine di fare fronte al fabbisogno di risorse umane per contrastare gli effetti del COVID-19

Relazione

L'emendamento non determina costi per la finanza statale, ma è a solo carico del bilancio regionale e consente di far fronte alla questione posta dalla sentenza della Corte Cost. n. 194 del 2020 che sul punto, nel dichiarare incostituzionale la disciplina regionale, ha precisato *“Rimane non di meno la possibilità – prevista dalla disposizione censurata, come novellata dalla normativa successiva – che il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, la Resais spa e le parti sociali definiscano in altro modo tale transito quanto agli aspetti economici e normativi: non già sulla base della norma regionale qui dichiarata costituzionalmente illegittima in parte qua, bensì nel rispetto e in applicazione, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata in particolare dal d.lgs. n. 175 del 2016 e segnatamente dagli artt. 19, 20 e 25.”*

ALTRI EMENDAMENTI ED OSSERVAZIONI

11. Emendamento - Lavori intermittenti nei Beni e attività culturali

All'art. 12, D.L. 137/2020, è aggiunto il seguente comma 7bis:

“I lavoratori intermittenti accedono al trattamento della cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, sin dalla sua introduzione, sulla base della media delle giornate lavorate nei dodici mesi antecedenti al 17 marzo 2020”

Relazione

I lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, in quanto lavoratori subordinati, hanno avuto accesso alla cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 in base all'art. 22 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e ai successivi provvedimenti che hanno esteso la chiusura. In virtù della peculiarità del contratto intermittente, caratterizzato da singole chiamate non

sempre prevedibili in anticipo, è stato riconosciuto che il quantum da versare al lavoratore venga calcolato sulla base delle giornate lavorate nei dodici mesi precedenti. La proposta di emendamento è tesa a far sì che i dodici mesi da prendere in considerazione siano quelli precedenti all'insorgere dell'emergenza per tutte le richieste di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19, indipendentemente dal momento della presentazione della domanda.

Le attività dei lavoratori intermittenti, che sono presenti nel settore dello spettacolo e del turismo, sono infatti, come ben noto, fortemente colpite dalla crisi e pertanto le chiamate di tali lavoratori sono state molto ridotte o addirittura nulle a partire dallo scorso marzo. Di conseguenza, se il calcolo venisse effettuato nei dodici mesi a partire dalla presentazione della domanda, tali lavoratori riceverebbero un assegno di ammontare irrisorio.

12. Osservazione – Diretti e tutele dei lavoratori dello spettacolo

Si segnala l'opportunità di ribadire la richiesta di riforma del sistema dei diritti e delle tutele dei lavoratori dello spettacolo che presenta tutte le condizioni di straordinaria necessità e urgenza per essere affrontata e inserita nel decreto-legge n. 149/2020 in sede di conversione, al pari dei necessari e altrettanto fondamentali indennizzi.

13. Osservazione – Contributo a fondo perduto teatro e cinema

In riferimento al contributo a Fondo perduto, introdotto da DL Decreto Rilancio (art. 25 DL n.34/2020) e previsto anche nel DL Ristori (art. 1 DL n. 137/2020) si osserva:

- il riferimento al solo fatturato del mese di aprile penalizza ed estromette dall'aiuto nuovamente le imprese (sia teatrali sia cinema) che nel mese di aprile 2019 non hanno fatturato (es. chiusure per interventi di ristrutturazioni) o hanno avuto fatturato più alti che nel resto dell'anno 2019 (es. cachet circuitazione). Si chiede pertanto, SOLO per tali situazioni di poter prevedere, per coloro che non hanno ricevuto contributo con DL Rilancio, di assumere a parametro il decremento del fatturato per un periodo più lungo, come ad esempio il trimestre marzo-aprile-maggio oppure il mese di novembre, mese quest' ultimo oggetto della chiusura delle sale disposta dal DPCM 24/10/20.
- Il limite di 150.000€ per impresa, nel caso del settore cinematografico, penalizza le 10 aziende che, con unica ragione sociale, gestiscono decine di multisale e multiplex sul territorio nazionale e hanno alle dipendenze il maggior numero di lavoratori. Si chiede pertanto, onde non aggravare ulteriormente la situazione dell'esercizio cinematografico, che vede ormai perdite da marzo superiori al 90% con scarsa prospettiva di recuperare entro la fine dell'anno 2020 giorni di programmazione, di poter derogare o prevedere misura di ristoro integrativa che non preveda limiti a 150.000€. L'innalzamento del limite ad almeno 500mila euro (peraltro posto anche da Federalberghi) o il superamento del limite per il codice



ATECO 59.14 aiuterebbe in maniera vitale (senza limite il costo è di appena 5,5Milioni).

- Richiesta di ampliamento lista codici ATECO con riferimento al comma 2 che riporta “Ai soli fini del presente articolo (art. 1 DL n.137) [...] possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti ai settori economici aventi diritto al contributo a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal cedreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.”, per le attività economiche il cui fatturato è legato direttamente all’esercizio cinematografico. In particolare:
 - Fornitori di prodotti quali popcorn e alimenti e bevande per le sale cinematografiche (Fun Food Italia, POPZ – grossisti con attività prevalente di commercializzazione prodotti alimentari per sale cinematografiche e teatrali – codice **ATECO 46.38.90**);
 - Fornitori di contenuti satellitari a servizio unicamente del settore cinematografico (Eclair Italy srl
 - **ATECO 61.3** – telecomunicazioni satellitari, consegna via satellite di materiale audiovisivo a sale cinematografiche, fornitura di servizi tecnologici e logistici nel settore del cinema);
 - Concessionarie pubblicitarie per la vendita di spazi nelle sale cinematografiche (2 società con codice **ATECO 73.12** – concessionario pubblicitario vendita, acquisto e gestione di spazi pubblicitari da veicolare in ambito cinematografico – Moviemedia, DCA di respiro nazionale, cui si sommano società regionali di commercializzazione spazi pubblicitari cinematografici);
 - Imprese tecniche di installazione e fornitura materiali per impianti cinematografici (Codice **ATECO 43.29** – installazione e manutenzione di strutture, impianti e attrezzature per sale cinematografiche e teatri – Codice ATECO 26.70.2 – produzione e commercio di apparecchi di precisione, proiettori, materiale per la cinematografia);
 - Società di comunicazione che commercializzano unicamente prodotti cinematografici e organizzano eventi a carattere cinematografico (codici **ATECO 59.11.00** – attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; e **ATECO 59.12.00** – attività di post- produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi).

14. Osservazione – Sartorie piccoli teatri

In relazione all’art. 1, comma 2, D.L. 137/2020, si chiede di integrare l’elenco dei codici ATECO con l’aggiunta delle attività delle sartorie che realizzano la costumistica di scena per le produzioni dei piccoli teatri (codice **ATECO 14.13.2** - Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno).

15. Emendamento – Cumulabilità dei contributi

All'articolo 1 del DL 137/2020 dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9-bis, con la seguente formulazione: “il contributo è cumulabile con altri aiuti riconosciuti da Regioni ed enti locali”

Relazione

L'art. 1, D.L. 137/2020, per non penalizzare i territori in cui le amministrazioni regionali e locali hanno profuso sforzi finanziari per incrementare l'ammontare degli aiuti statali, si ritiene opportuno scongiurare l'incompatibilità tra gli aiuti statali e quelli degli altri livelli di governo, che potrebbe determinare un disincentivo per questi ultimi a trasferire risorse finanziarie disponibili agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive, in quanto l'incompatibilità potrebbe determinare lo spostamento delle risorse statali verso quei territori dove lo sforzo finanziario regionale o locale sia assente.

16. Emendamento – Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

L'articolo 3 del DL 137/2020 è integrato con il seguente periodo:

“I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti, a seguito d'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Stato-Regioni, con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione”.

17. Osservazione – Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi

Si propone di inserire, tra le categorie di lavoratori che beneficiano delle misure di ristoro previste dalla disposizione, gli impiegati con rapporti di lavoro a tempo determinato presso i comprensori sciistici.

18. Emendamento – Cumulabilità contributi per associazioni e società sportive dilettantistiche

All'articolo 3, D.L. 137/2020 sulla scorta delle stesse considerazioni già svolte in ordine ai rischi connessi al divieto di cumulo di incentivi statali e regionali in relazione all'art. 1, si chiede di aggiungere, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis, con il seguente testo: il contributo è cumulabile con altri aiuti riconosciuti da Regioni ed enti locali”.

19. Emendamento – Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive

DL 137/2020 - Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

“Art. 1- bis Indennità da destinare ai professionisti e ai lavoratori interessati dalle nuove misure restrittive

1. Per i mesi di novembre e dicembre 2020 è riconosciuta un'indennità, pari a 1.000 euro alle seguenti tipologie di beneficiari:

a) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

b) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

c) lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. L'indennità di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del presente provvedimento e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34”.

Relazione

L'emendamento introduce un contributo *una tantum* per i mesi di novembre e dicembre pari a 1.000 euro per i professionisti, lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, su tutto il territorio nazionale.

20. Emendamento – Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito

DL 137/2020 - Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

“Articolo 10 bis Esclusione delle indennità dalla formazione del reddito

Le indennità a qualunque titolo riconosciute in applicazione degli interventi emergenziali per la crisi da COVID – 19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917”.

Relazione

L'emendamento è finalizzato a escludere dalla base imponibile ai fini IRPEF le indennità a qualunque titolo riconosciute anche dagli enti territoriali (Regioni, enti locali, ecc.), in analogia a quanto già avviene per le indennità riconosciute dallo Stato quali, ad esempio, il reddito di cittadinanza o il reddito di emergenza o le altre indennità “una tantum” riconosciute ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'emendamento non comporta oneri.

21. Emendamento – Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga. Disposizioni in materia di licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

DL 137/2020

All'articolo 12, ai commi 1 e 2 ovunque ricorrano, le parole “sei settimane” sono sostituite con le parole “undici settimane”.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le undici settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché, indipendentemente dall'autorizzazione del sopra richiamato periodo di 9 settimane a favore dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati da chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive ad opera del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, e dei successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”

Il comma 3 è soppresso.



Relazione

Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, all'art. 12 comma 1 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID -19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 *quinquies* del D.L. n. 18/2020, per una durata massima di sei settimane collocate nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e che tali settimane costituiscono il limite massimo d'intervento delle misure improntate agli ammortizzatori sociali emergenziali ivi fruibili. Lo stesso decreto proroga il blocco dei licenziamenti al 31 gennaio 2021. Ne deriva che in un arco periodale di 11 settimane è previsto l'intervento di sole 6 settimane di sostegno al reddito, insufficienti ai datori di lavoro che si troveranno, una volta esaurita la misura, a dover sottostare al blocco dei licenziamenti senza poter beneficiare di supporto economico per sostenere il costo del lavoro. Inoltre, eventuali periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati con il decreto agosto collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di cui al comma 1, quindi la nuova misura non risulta cumulabile con la precedente. Risulta necessario quindi prevedere un'estensione del periodo di beneficio da 6 a 11 settimane. Inoltre, si chiede una riformulazione del comma 2 dell'articolo 12, finalizzata a consentire anche a chi non ha usufruito di cassa integrazione nel precedente *lockdown* di usufruire delle nuove settimane di cassa. L'art. 12, comma 2 stabilisce che le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'art. 1, comma 2, del decreto agosto. Quindi, se la fruizione del periodo di sei settimane è subordinata all'integrale utilizzo delle 18 settimane già concesse dall'art. 1 del D.L. n. 104/2020, nel periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 15 novembre 2020 tutti i datori di lavoro che hanno evitato di fare ricorso agli ammortizzatori sociali del D. L. n. 104/2020 o ne hanno fruito in termini parziali si troveranno esclusi dalla possibilità di invocare quelli di cui al decreto "Ristori". Parrebbe dunque che il 15 novembre segni una data di "abrogazione" del precedente decreto, con decadenza dei periodi di cassa integrazione da poter usufruire. Con la nuova formulazione si ammette la possibilità ad un'impresa di fruire integralmente del periodo di ammortizzatori sociali previsto dal D.L. n. 137/2020 senza la necessità aver utilizzato interamente il periodo di cui al D.L. n. 104/2020. Si consente, altresì, ad un'impresa che non ha avuto necessità, nel corso del 2020, di ricorrere agli ammortizzatori COVID-19, qualora ne avesse necessità a gennaio 2021.

Inoltre, si propone un emendamento volto ad adeguare la disciplina nazionale alla successiva evoluzione normativa ed in particolare al fatto che diverse attività economiche sono state chiuse o limitate non dal d.p.c.m. 24 ottobre 2020 ma dal d.p.c.m. 3 novembre 2020. Con la nuova formulazione, infatti, possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche le imprese, che non hanno utilizzato completamente le precedenti 18 settimane di ammortizzatori di cui al decreto-legge n. 104 del 2020 e che sono situate in zone identificate come "rosse" o "arancioni" in momenti successivi al 24 ottobre, includendo anche attraverso un rinvio dinamico ulteriori attività economiche che fossero chiuse con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.



Infine, si chiede l'abrogazione del comma 3. Il ricorso alle sei settimane di ammortizzatori sociali ai sensi del Decreto "Ristori" rimane potenzialmente soggetto al versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre del 2019. La percentuale di contribuzione (calcolata sulla retribuzione che sarebbe spettata sulle ore non lavorate) può arrivare fino al 18% nel caso in cui non vi sia stata alcuna riduzione del fatturato. La condizione relativa al fatturato deve essere oggetto di autocertificazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in sede di presentazione della domanda e in assenza di tale dichiarazione viene applicata l'aliquota del 18% da parte dell'Istituto. Dall'obbligo di versamento sono chiaramente esclusi, tra altri, i datori di lavoro che operano nei settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020, identificati con specifici codici ATECO. Esistono tuttavia un gran numero di realtà che, operando con più codici ATECO (es. parrucchieri che svolgono anche attività di estetica, alimentari che svolgono anche attività di ristorazione etc...), si trovano a dover interrompere una delle due (o più) attività (es. estetica) poiché sospesa da DPCM e, al momento di presentare domanda di cassa integrazione per dipendenti dedicati a tale attività chiusa, non potendo dimostrare calo di fatturato, si troverebbero a dover pagare il contributo addizionale.

Tale implicita previsione, oltre ad essere contraria ai principi che sottendono gli interventi di supporto ai datori di lavoro e ai lavoratori, risulterebbe iniqua ed eccessivamente onerosa in epoca emergenziale. Per cercare di risolvere il problema si è predisposto un emendamento all'art. 12 del D.L. 137/2020.

Il comma 5 è riformulato nel modo seguente:

"5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato comunque entro ~~la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge~~ il 31 dicembre 2020".

Relazione

Il D.L. n. 137 indica al comma 5 dell'art. 12 che le istanze debbono essere inviate all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario. In sede di prima applicazione, le 6 settimane, che decorrono dal 16 novembre, possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello di pubblicazione del D.L. n. 137 (ottobre), ossia il 30 novembre. Si rileva come non si tratti di una disposizione di miglior favore, in quanto il termine ordinario per la presentazione delle istanze, partendo il tutto dal 16 novembre, non può che essere il 31 dicembre.

22. Emendamento – Sospensione delle condizioni di cui all’art. 31 lett. c) del D. Lgs. 150/2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19

DL 137/2020 – Dopo l’articolo 13 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis Sospensione delle condizioni di cui all’art. 31 lett. c) del D. Lgs. 150/2015 per ammortizzatori sociali con causale COVID-19

Dall’entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021 è sospesa l’applicazione dell’art.31

lett. c) del D. lgs 150/2015 per gli ammortizzatori sociali con causale “COVID -19”.”

Relazione

Si ritiene necessario proporre l’inserimento di un articolo relativo alla sospensione temporanea dell’art. 31, lett. C per le casse integrazioni con causale COVID. Si rileva, infatti, come a seguito della riprogrammazione dei POR FSE e FESR 2014-2020 con la definizione delle linee generali di intervento e l’ammontare complessivo delle risorse disponibili per incentivi compatibili con il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020, molte amministrazioni regionali hanno adottato provvedimenti con misure incentivanti che, per effetto dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 rischiano di porsi in contrasto con il D. Lgs n. 150/2015. I DPCM emanati, infatti, definiscono su tutto il territorio nazionale, la chiusura di determinate attività economiche e la riduzione di orari di lavoro per bar e ristoranti nonché la suddivisione del territorio nazionale in zone a diversa intensità di rischio ed un’applicazione modulare di misure restrittive in base alle diverse zone mentre il D. Lgs. 150/2015 dispone la non compatibilità degli incentivi se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (art. 31 lett. c).

23. Emendamento – Indennità per i lavoratori esclusi dai benefici

DL 137/2020 – All’articolo 15 “Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo”, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Una quota pari al 10% delle risorse di cui al comma 11 sono destinate al riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva pari a 600 euro a favore di lavoratori dipendenti e autonomi, indipendentemente dal settore di appartenenza, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro e non risultano beneficiari di alcun ristoro sulla base dei provvedimenti emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica ivi compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurricolari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della succitata emergenza”



Relazione


L'emendamento è finalizzato alla creazione di una riserva di risorse con la finalità di assicurare il ristoro per quelle categorie di lavoratori indipendentemente dal settore economico di appartenenza che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività, compresi i soggetti partecipanti ai tirocini extracurricolari il cui tirocinio è stato sospeso o definitivamente interrotto in conseguenza della emergenza da COVID-19, che non risultano essere beneficiarie di alcuna indennità dai provvedimenti precedentemente emanati dal Governo.

24. Emendamento – Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

DL 137/2020 – Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

“Art. (15-bis) - Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici

1. Ai lavoratori dipendenti assunti dalla stessa azienda con più contratti a tempo determinato per una durata complessiva di almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso la stessa azienda utilizzatrice per almeno 18 mesi tra il 1° gennaio 2017 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e con almeno 30 giornate lavorative per ogni anno solare, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con alcuna delle indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal d.l. 9 novembre 2020, n.149.
2. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
3. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è



erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di ... milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori”.

Relazione

Dalle indennità previste dal D.L. 18/2020, integrato dal successivo D.L. 34/2020, nella sua formulazione dettata dalla legge di conversione n. 77/2020, e dal recente D.L. 104/2020 nonché dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal d.l. 9 novembre 2020, n.149, sono rimasti esclusi moltissimi lavoratori occupati stabilmente presso la stessa azienda con contratti a tempo determinato a cadenza ciclica, anche se non rientranti nella categoria degli stagionali.

È il caso, ad esempio, delle migliaia di lavoratori occupati negli aeroporti nei picchi di lavoro stagionale e di molti altri la cui assunzione, sempre a tempo determinato, è dettata da un andamento ciclico dell'attività, ai fini di una migliore organizzazione della stessa (negozi aperti solo per la stagione turistica, commercio di prodotti artigianali legati al turismo, ecc.).

Per analogia, si ritiene opportuno allargare anche a tale fattispecie l'indennità prevista per i lavoratori stagionali, poiché anche nel loro caso, per esigenze di gestione aziendale, ci si trova di fronte a un succedersi di contratti a tempo determinato che comportano un'aspettativa di occupazione stabile, per quanto frammentaria.

25. Emendamento – Indennità lavoratori domestici

DL 137/2020 – Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

“Art. 17 bis (Indennità lavoratori domestici)

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data di entrata in vigore del decreto legge 28 ottobre 2020, n 137, uno o piu' contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e' riconosciuta, per i mesi di novembre e dicembre 2020, un'indennita' mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L'indennita' di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.
3. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal d.l. 9 novembre 2020, n.149.
4. La suddetta indennità è cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ed è

erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di ... milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.”

Relazione

L'emendamento riconosce un'indennità, per i mesi di novembre e dicembre 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 28 ottobre 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 così come previsto per l'indennità già riconosciuta con il d.l. rilancio.

26. Emendamento – Piani di recupero occupazionale aree di crisi complessa

DL 137/2020 – Articolo aggiuntivo:

“Art. ...Piani di recupero occupazionale aree di crisi complessa

1. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le restanti risorse finanziarie previste per le specifiche situazioni occupazionali di cui alla legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione del decreto legge n. 104 del 14 agosto, nonché ulteriori 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire proporzionalmente tra le Regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinati dalle predette Regioni, a completamento dell'anno 2020, alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.”

Relazione

In Italia, le Regioni con aree di crisi complessa sono: Lazio, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Molise, Marche, Abruzzo, Sardegna, Umbria.

L'emendamento si rende necessario al fine di garantire le sufficienti coperture economiche per gli ammortizzatori sociali da dedicare alle aree di crisi complessa per il completamento dell'anno 2020.

In riferimento al comma 1, in molte Regioni le risorse residue a valere su precedenti leggi di bilancio riservate al finanziamento degli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa, non sono sufficienti a coprire per tutto il 2020 il fabbisogno espresso nei territori.

27. Emendamento – Clausola di salvaguardia Regioni a Statuto speciale e Province autonome

DL 137/2020 - Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

“Art. 34 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Relazione

L'emendamento proposto chiarisce che quanto disposto dal decreto legge n. 137 del 2020 trova applicazione alle Province Autonome solo in quanto compatibile con le norme statutarie.

28. Emendamento – Misure in materia di integrazione salariale

DL 149/2020 - Articolo 12 “Misure in materia di integrazione salariale”

Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“I trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, nonché di cui all'articolo 1 del decreto legge decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge nonché, relativamente a ciascuna Regione, in forza alla data di entrata in vigore di ordinanze del Ministro della salute, previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate rispettivamente da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto o da uno scenario di massima di gravità e da un livello di rischio alto, adottate in ragione della evoluzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.



Relazione

La norma emendata già prevede che i trattamenti di integrazione salariale previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 siano riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 149 del 2020 (cioè al 9 novembre 2020).

Con l'emendamento proposto si chiarisce che questa disposizione si applica anche ad eventuali trattamenti previsti dalla precedente normativa di agosto (ad esempio per imprese che non hanno ancora utilizzato le 18 settimane previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 104/20).

Inoltre si propone di consentire che i predetti trattamenti siano riconosciuti anche ad eventuali lavoratori assunti dopo il 9 novembre 2020, in particolare nelle aree che sono state (o saranno) classificate come "rosse" o "arancioni" in data successiva al predetto 9 novembre, nelle quali le attività economiche sono continuate, pur eventualmente con alcune limitazioni, al fine di includere questi lavoratori nella tutela assicurata dagli ammortizzatori COVID -19.

29. Emendamento – Integrazione salariale per lavoratori extracomunitari

DL 149/2020 - All'articolo 12, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“Comma 2-bis. I trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori che si trovano fuori dal territorio nazionale e sono impossibilitati a fare rientro a causa di disposizioni connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Relazione

In molte aziende che hanno sottoscritto accordi relativi a trattamenti di integrazione salariale connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vi sono lavoratori cittadini di paesi terzi che si trovavano all'estero a vario titolo e sono impossibilitati a rientrare a causa delle sempre più stringenti disposizioni di prevenzione e contenimento del contagio. Al momento le norme per il riconoscimento dei vari trattamenti di integrazione salariale non sono chiare e non danno la certezza del diritto al pagamento a questi ultimi, creando una situazione di grave disagio per i lavoratori, in primo luogo, e per i settori produttivi in cui i lavoratori extra comunitari sono una parte considerevole della forza lavoro. L'emendamento proposto sancisce il diritto per tali lavoratori ad accedere all'integrazione salariale.



30. Emendamento – Clausola di salvaguardia Regioni a Statuto speciale e Province autonome

DL 149/2020 - Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

“Art. 31 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”

Relazione

L'emendamento proposto chiarisce che quanto disposto dal decreto legge n. 149 del 2020 trova applicazione alle Province autonome solo in quanto compatibile con le norme statutarie.

31. Emendamento – Integrazione codici ATECO

DL 149/2020 – Inserire nell'allegato 2 i seguenti codici ATECO

79.11.00	Attività delle agenzie di viaggio
79.12.00	Attività dei tour operator

Relazione

L'assenza delle due categorie, per quanto consapevoli che vi sia un fondo al Mibact, non dovrebbe comunque comportare l'esclusione dal decreto-legge 'Ristori II'.

32. Osservazione - CISOA – Impiegati agricoli

DL 149/2020

L'articolo 12 (Misure in materia di integrazione salariale) prevede una proroga dei trattamenti salariali in deroga (CIGO, assegno ordinario FIS, Cassa Integrazione in deroga), per fronteggiare le situazioni di difficoltà a seguito dell'emergenza COVID, riconoscendo ai datori di lavoro 6 settimane di integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre – 31 gennaio ma non cita espressamente la CISOA. Salvo eventuali correttivi in sede di conversione in legge del Decreto-legge, la proroga di tale intervento, sembrerebbe preclusa.



33. Osservazione - CISOA – Congedi straordinari per DAD

DI 149/2020

L'art. 13 dispone la facoltà solo per i genitori di alunni appartenenti alle scuole secondarie di primo grado (scuole medie) dove è stata disposta la DAD obbligatoria con il DPCM di richiedere un congedo straordinario. Tale disposizione, tuttavia, appare lesiva nei confronti dei genitori di alunni di scuole primarie e dell'infanzia che non possono accedere alle tutele previste dal richiamato DL qualora le scuole vengano chiuse con provvedimenti diversi dal DPCM. Pertanto, al fine di assicurare un'uniforme applicazione normativa evitando di far discendere effetti giuridici differenti riferiti a una medesima fattispecie ovvero la chiusura delle scuole, si chiede l'estensione dei congedi in tutti i casi di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e/o quando i dirigenti scolastici prevedano obbligatoriamente la DAD.

34. Emendamento – Prestazioni aggiuntive in regime ambulatoriale e ospedaliero


DL 137/2020

Sulla possibilità di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive alla tariffa di 80 euro per i medici e di 50 euro per infermieri e altri professionisti sanitari, prevista dall'art. 29 del DL 104 per il recupero delle liste di attesa, anche per l'emergenza Covid attraverso l'utilizzo delle risorse previste inizialmente a tale scopo e già assegnate alle Regioni. L'utilizzo di tali risorse dovrebbe essere consentito anche per il 2021. In tale ambito andrebbe prevista la possibilità di richiedere prestazioni aggiuntive anche agli OSS e agli autisti di ambulanza alla tariffa oraria di 30 euro. L'utilizzo di tale istituto dovrebbe poi essere esteso anche al personale docente universitario in convenzione e agli specialisti ambulatoriali interni. Pertanto si propone di inserire il seguente emendamento:

"Le Regioni possono ricorrere alle misure previste dall'art. 29 commi 2 e 3 del DL 104/2020 anche al fine di erogare prestazioni in regime ambulatoriale e ospedaliero legate all'emergenza epidemiologica in corso, nei limiti degli importi stabiliti dal comma 1".

35. Emendamento – Impiego temporaneo di medici di diversa specializzazione

DL 137/2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '34' in the center. The signature is somewhat stylized and overlaps the stamp.

Con riferimento alla possibilità di "rendere fungibili" i medici di diversa specializzazione da assegnare ai reparti COVID si propone l'inserimento dopo il comma 3 dell'art.2 bis del DL 18/2020 di un comma 3bis *"Per fare fronte alle esigenze di cui al comma 1 primo periodo è possibile l'impiego temporaneo di dirigenti medici a prescindere della disciplina di inquadramento"*.

36. Emendamento – Impiego infermieri Aziende sanitarie nelle RSA

DL 137/2020

Sulla possibilità di autorizzare con norma l'impiego di infermieri dipendenti di aziende sanitarie presso RSA attraverso apposite convenzioni. La norma serve per superare ogni dubbio circa l'esistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità/conflicto di interesse e per consentire di remunerare tali prestazioni, svolte oltre l'orario di servizio, con l'istituto delle prestazioni aggiuntive. La tariffa sarà eventualmente stabilita a livello regionale/aziendale a fronte del necessario ristoro da parte del e strutture.

"possibilità di autorizzare infermieri dipendenti di aziende sanitarie presso RSA attraverso apposite convenzioni per il periodo emergenziale".

37. Emendamento – Fondo sostegno RSA

DL 137/2020

Sulla possibilità di sostenere economicamente le strutture RSA in analogia a quanto già previsto per i centri diurni per persone con disabilità **dall'art. 104, comma 3 del DL n. 34 del 19/5/2020** *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, in relazione ai maggiori oneri sostenuti e da sostenere per la protezione di operatori ed ospiti si propone di inserire:

"Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti accreditate e contrattualizzate con il SSN, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti dall'adozione di misure di isolamento degli utenti contagiati, di sistemi di protezione del personale e degli utenti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo denominato "Fondo di sostegno per le strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti" volto a garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione finanziaria di 700 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennizzo di cui al periodo precedente".

38. Emendamento – Incremento stanziamento test antigenici MMG/PLS

DL 137/2020

Il DDL di conversione del **D.L. 137/2020** reca all'**art. 18 Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta**. Tale disposizione prevede che:

1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000.000.;
2. alla spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l'anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.

Occorre considerare che, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore, per ogni tampone somministrato dai medici di MMG/PLS a questi viene riconosciuto un compenso pari a 18,00 euro (omnicomprensivi) se effettuato presso il suo studio e pari a 12,00 euro (omnicomprensivi) se effettuato in altra sede. La spesa complessivamente autorizzata da tale disposizione nella formulazione attuale (30 euro) consentirebbe a ciascun MMG/PLS di somministrare un numero limitato di tamponi fino alla fine dell'anno (meno di un tampone a giorno, secondo le stime per la Regione del Veneto). Inoltre il finanziamento della spesa sembra sia fatto gravare a carico delle risorse del FSN già ripartite alle Regioni con intese 2020. Vista la necessità di potenziare questa attività del MMG/PLS a supporto dell'attività dei SISP, si propone di incrementare la spesa fino a 60.000.000, con copertura a carico di un finanziamento integrativo del fondo sanitario – similmente a quanto disposto con DL 18/2020 modificando la formulazione dell'art. 18.

A tal fine si propone la formulazione seguente dell'art. 18 commi 1 e 2:

“1. Al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 60.000.000.

“2. A fronte della spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato”.

39. Emendamento – Riconoscimento beneficio economico alle strutture private accreditate

DL 149/2020

L'art. 9, comma 1, lett. b), del D.L. 9 novembre 2020 n. 149, c.d. Decreto Ristori bis, ha introdotto due nuovi commi (il 5 bis ed il 5 ter) all'art. 4 (rubricato: Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19) del D.L. 19/05/2020, n. 34.

Di seguito le osservazioni sul richiamato disposto normativo.

1) ART. 4, COMMA 5 BIS, DEL D.L. N. 34/2020

La norma in argomento (introdotta dall'art. 9, lett. b) del Decreto 149/2020) attribuisce alle Regioni la facoltà di riconoscere un beneficio economico alle strutture private accreditate con cui intercorrano per l'anno 2020 contratti ex art. 8-quinquies del D.lg.vo 502/1992 e che siano destinatarie di apposito budget. Il presupposto per l'esercizio di tale facoltà è un provvedimento di sospensione delle attività ordinarie.

I dubbi interpretativi che si pongono in proposito e che andrebbero chiariti sono i seguenti:

1. **soggetto emanante il provvedimento di sospensione delle attività ordinarie:** all'inizio del primo periodo del comma in esame si legge che il provvedimento di sospensione deve essere stato emanato dalle Regioni o dalle Province autonome, anche per il tramite dei propri enti; nel prosieguo (al termine del secondo periodo) si legge che la sospensione necessita di specifico provvedimento regionale; occorrerebbe in proposito una migliore formulazione del testo onde evitare contraddizioni al suo interno;
2. **durata della sospensione:** in assenza di diverse indicazioni sembrerebbe che la facoltà delle Regioni possa essere esercitata indipendentemente dalla durata del periodo di sospensione e che il rimborso non sia in alcun modo da parametrarsi a tale durata ma debba essere riconosciuto per l'intero anno 2020; se è questa la volontà del legislatore andrebbe espressa con maggior evidenza;
3. **oggetto della sospensione:** non è chiaro se sia sufficiente, perché le Regioni e le Province autonome possano esercitare la facoltà loro attribuita, la sospensione delle attività ordinarie delle strutture pubbliche (come sembrerebbe possibile da una lettura dell'incipit del primo periodo del comma in esame) ovvero se la sospensione debba avere ad oggetto le attività ordinarie delle strutture private (come sembrerebbe invece essere espressamente previsto al termine del secondo periodo del comma in esame laddove è fatto riferimento alla sospensione delle "attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020"); anche in questo caso si suggerisce una revisione della formulazione del testo al fine di una maggiore chiarezza espositiva;
4. **ammontare del rimborso una tantum:** Il ristoro può avvenire sulla base di costi fissi documentati; il valore massimo dello stesso è determinato dalla differenza tra una percentuale del budget (che le Regioni possono definire nel limite massimo del 90%) e la produzione realizzata. Poiché dal tenore letterale della norma (all'inizio del secondo



periodo del comma in esame) il sottraendo è costituito dalle "...attività ordinariamente erogate..." non risulta chiaro se debba intendersi esclusa la produzione COVID. Una tale esclusione risulterebbe in ogni caso immotivata e si suggerisce pertanto, al fine di superare eventuali dubbi interpretativi, di integrare la norma con la specificazione che nell'ambito delle attività ordinariamente erogate, ai fini della determinazione del rimborso una tantum, rientra anche la produzione COVID.

Ulteriori elementi di chiarezza potrebbero derivare circoscrivendo con maggior dettaglio la fattispecie astratta anche al fine di evitare controversie in sede applicativa:

1. **ridefinizione estensiva dei presupposti del ristoro:** non emerge dall'attuale formulazione della norma se siano riconducibili al provvedimento di sospensione, che costituisce presupposto per il ristoro, quelle ipotesi in cui gli erogatori privati – a semplice richiesta – hanno messo a disposizione posti letto COVID positivi (riconvertendo in tutto od in parte le loro attività ordinarie). Anche al fine di non penalizzare chi ha concretamente contribuito a fornire supporto nelle fasi di maggior criticità dell'emergenza sanitaria, ancora in essere, risulterebbe utile rendere evidente che la messa a disposizione di posti letto COVID costituisce *ex se* presupposto per accedere al beneficio di che trattasi;

2. **tipologia della sospensione:** non risulta dal testo della norma se la sospensione costituente presupposto per accedere al ristoro da essa previsto debba intendersi totale (cioè riferita a tutte le attività ordinarie) o parziale (come ad esempio nel caso di erogatore che abbia messo a disposizione posti letto per pazienti COVID positivi, senza far cessare le restanti attività); in assenza di indicazioni più precise resterebbero escluse dal beneficio quelle imprese che hanno significativamente supportato il SSR nel periodo dell'emergenza di cui si è detto al precedente punto 1 e che hanno altresì contemporaneamente mantenuto attive le attività ordinarie (seppur ridimensionate), con ciò soddisfacendo anche i bisogni di salute della popolazione non affetta dal virus Sars-Cov-2, già grandemente penalizzata dalla situazione contingente;

3. **destinatari del provvedimento di sospensione:** si riterrebbe utile che il testo della norma indicasse in modo espresso se al beneficio del ristoro possano accedere sia gli erogatori di prestazioni in regime di ricovero che quelli di prestazioni ambulatoriali. Questi ultimi, peraltro, non direttamente coinvolti nella gestione dell'emergenza ed, in Piemonte, non destinatari di alcun provvedimento di sospensione delle attività ordinarie.

40. Emendamento – Finanziamento a favore delle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dei tamponi antigenici MMG/PLS

DL 137/2020

Art. 18 del DL 137/2020 - Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici da

parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta

Inserire al comma 2 il seguente periodo "...Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle



disposizioni legislative e stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario".

41. Emendamento richiesto dalla Regione Piemonte – Acquisto prestazioni sociosanitarie strutture private accreditate

DL 137/2020

ART. 4, COMMA 5 TER, DEL D.L. N. 34/2020

Il comma 5-ter del D.L. 34/2020, introdotto dall'art. 9, lett. b) del Decreto ristori bis, così reca:

“La disposizione prevista al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.”

Il suo tenore letterale lo rende di fatto inapplicabile nell'ambito della Regione poiché tutte le strutture socio sanitarie private accreditate non sono destinatarie di un budget ma contrattualizzate a tariffa giornaliera e remunerate sulla base delle giornate assistenziali erogate. Risulta evidente che laddove esso non venisse modificato introducendo la possibilità di avere riguardo al fatturato 2019 si creerebbe una disparità di trattamento tra erogatori privati operanti in Regioni dove la contrattualizzazione è avvenuta a budget (che potrebbero godere dei ristori previsti) e Regioni dove ciò non è avvenuto (come nel caso del Piemonte).

Si chiede, inoltre, di chiarire se anche in questo caso, come sembrerebbe dal rinvio al comma 5 bis del D.L. 34/2020, il presupposto per l'esercizio della facoltà regionale di concedere il ristoro sia rappresentato da un provvedimento di sospensione delle attività ordinarie. Ciò circoscriverebbe in modo molto restrittivo i potenziali destinatari del beneficio.

All'articolo 9 inserire il seguente periodo:

“A fronte della spesa di cui al comma 1, individuata per ciascuna regione e provincia autonoma negli importi di cui alla Tabella 1 al presente decreto, è corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.”

42. Emendamento – Estensioni contributo alla filiera

DL 137/2020

All'articolo 1 del D.L. 137 del 28 ottobre 2020

Dopo il comma 4 sono inserire i seguenti commi:

“4. bis Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e che, pur continuando ad operare, hanno subito il calo del fatturato, a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi compresi tra aprile e ottobre 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei corrispondenti mesi del 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

4. ter Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 spetta anche ai soggetti che possiedono i requisiti di cui ai commi 3 e 4 e alla data del 25 ottobre 2020 hanno la partita IVA attiva, ma la cui attività è stata sospesa o limitata per effetto delle misure derogatorie restrittive adottate dalle Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni con la legge 14 luglio 2020, n. 74.”.

Relazione

Il D.L. n. 137/2020 e il D.L. n. 149/2020, quest'ultimo a correzione e ad integrazione del primo, stabiliscono l'erogazione di contributi a fondo perduto (art. 1 di entrambi i decreti) individuando le tipologie di imprese beneficiarie utilizzando i Codici ISTAT Ateco corrispondenti alle attività direttamente assoggettate alle misure restrittive disposte con il DPCM 24 ottobre 2020. Tale metodologia non tiene pienamente conto degli effetti indiretti delle suddette misure restrittive, le quali vanno ad incidere anche su quelle imprese che, pur potendo continuare a svolgere la propria attività, operano a monte o a valle delle filiere produttive oggetto di restrizione e risentono quindi di una diminuzione o di un azzeramento del proprio fatturato tanto quanto i loro clienti o i loro fornitori; è il caso, ad esempio, degli agenti di commercio (es. fornitori di integratori per palestre o gli agenti del settore alimentare che operano esclusivamente con bar e ristoranti) o del noleggio di attrezzature per il catering e il banqueting o degli ambulanti che svolgono la propria attività essenzialmente nell'ambito di sagre e fiere o manifestazioni sportive. La logica della compensazione per la perdita di fatturato dovrebbe quindi essere estesa all'intera filiera produttiva nella quale operano le attività in tutto o in parte sospese; ciò richiede anche il superamento della nozione di codice Ateco quale strumento di discriminazione tra categorie di imprese beneficiarie.

Inoltre, a seguito dell'adozione, da parte dei Presidenti di alcune Regioni (tra cui il Veneto), di ordinanze maggiormente restrittive, a livello di possibilità di svolgimento di determinate attività economiche, rispetto alle norme statali, appare necessario prevedere dei meccanismi di adeguamento delle misure a sostegno delle imprese previste a livello nazionale. Si pensi al caso delle attività commerciali ubicate in zona gialla e sospese, con ordinanza regionale, nei giorni prefestivi e festivi, per le quali è necessario prevedere delle forme proporzionali di compensazione del mancato fatturato. Fra queste anche gli esercizi ubicati all'interno dei parchi commerciali che, a differenza delle attività ubicate nei centri commerciali, la normativa statale non considera.

43. Emendamento – Ristori da parte di Regioni ed Enti locali

DL 137/2020

All'articolo 1, dopo il comma 10 inserire il seguente:

“10bis: Alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto concessi agli operatori economici, **ai liberi professionisti nonché ai soggetti associativi del Terzo settore ed alle società sportive in forma associativa** dalle Regione e dagli Enti Locali per le medesime finalità di cui al presente articolo:

- a) Si applicano le disposizioni di cui al comma 7, dell'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77;
- b) Non si applicano le disposizioni previste dal comma 8 bis, dell'articolo 31 del 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98. La disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.”

Relazione

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire anche alle Regioni e agli Enti Locali, per quanto di competenza, di contribuire ai ristori alle imprese presenti sul loro territorio, in analogia con quanto previsto dal D.L. 34 del 19 maggio 2020 per i contributi statali, si prevede che anche i suddetti contributi e agevolazioni non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si prevede, inoltre, al fine di garantire l'effettivo sostegno a favore degli operatori economici che sono danneggiati dalle misure di restrizione derivanti dall'emergenza COVID, che, eccezionalmente, non si applica la procedura di compensazione disciplinata dal comma 8 bis dell'articolo 31 del DL 69/2013 convertito in Legge 98/2013, ferma restando l'applicazione di tale compensazione nell'ambito delle procedure dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al comma 3 del medesimo articolo

In carattere **grassetto** all'art. 10bis la richiesta della Regione Puglia e di seguito le motivazioni

L'emendamento risulta necessario al fine di consentire anche alle Regioni e agli Enti Locali, per quanto di competenza, di contribuire ai ristori alle imprese, dei liberi professionisti nonché dei soggetti associativi del Terzo settore ed delle società sportive in forma associativa presenti sul loro territorio. In analogia con quanto previsto dal d.l. 34 del 19 maggio 2020 per i contributi statali, si prevede che anche i suddetti contributi non concorrano alla formazione della base imponibile. Inoltre, la modifica avrebbe anche un importante effetto di semplificazione in quanto consentirebbe di non dover operare su ciascun beneficiario la ritenuta d'acconto del 4% ad ogni erogazione

44. Emendamento – Integrazione codici Ateco

DL 137/2020

L'allegato 1 è integrato con i seguenti codici ATECO:

47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori e piante	100%
47.81.01	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli	50%
47.81.02	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici	50%
47.81.03	Commercio al dettaglio ambulante di carne	50%
47.81.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca	50%
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	50%
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie	50%
47.89.01	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti	50%
47.89.02	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio	50%
47.89.03	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso	50%
47.89.04	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria	50%
47.89.05	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico	50%
47.89.09	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca	50%
74.20.11	Lavoratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	100%

Relazione

Anche nelle cd. aree gialle di cui all'articolo 1 il commercio ambulante subisce limitazioni derivante dalla sospensione dalle fiere di qualsiasi tipologia per si propone l'inserimento con una percentuale adeguata.

Si propone inoltre l'inserimento dei negozi di fiori e piante in ragione della sospensione delle cerimonie (matrimoni etc.) che costituiscono gran parte del fatturato di questi esercizi.

45. Emendamento – Estensione indennità agli amministratori piccole imprese

DL 137/2020

All'art. 15, dopo la lettera d) del comma 3 aggiungere il seguente:



“e) lavoratori titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla gestione separata INPS, in qualità di amministratori di società limitatamente alle piccole imprese.”

Relazione

Si ritiene che tra i soggetti beneficiari dell'indennità di cui all'art. 27 del DL 17/03/2020 n. 18 convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24/04/2020, debbano essere ricompresi anche gli amministratori di società, in quanto iscritti obbligatoriamente alla gestione separata INPS, limitatamente alle piccole imprese.

46. Emendamento – Garanzie fondi regionali

DL 137/2020

Aggiungere un nuovo articolo:

Valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali

1. Il valore delle garanzie dei fondi di garanzia regionali, per le Regioni con rating almeno pari al rating statale, è equiparato a quello del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per i fondi di garanzia regionali di cui al comma 1, sono attivabili interventi di controgaranzia da parte del fondo di cui al comma 1.”

47. Emendamento – Cumulabilità dei contributi

DL 149/2020

All'art. 1 - Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2bis: I contributi di cui al presente articolo sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni riconosciuti da Regioni ed Enti Locali.

Relazione

Si ritiene necessario l'introduzione di tale emendamento per non penalizzare i territori in cui le amministrazioni regionali e locali hanno profuso sforzi finanziari per incrementare l'ammontare degli aiuti attraverso risorse proprie.

48. Emendamento – Imprese in aree di elevata gravità e di livello di rischio alto

DL 149/2020

All'art. 1 - Dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell'anno 2021 agli esercizi commerciali in sede fissa che hanno il domicilio fiscale o la sede



operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 o in uno dei territori interessati da misure restrittive disposte dalle Regioni in accordo con il Ministero della Sanità in seguito al DPCM 24 ottobre 2020, nel limite di spesa didi euro. Il contributo viene erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020. Per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui al comma 5 che segue.

Relazione

Le imprese interessate dalle misure restrittive di cui al DPCM 3 novembre 2020 relative alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto sono interessate da misure restrittive sugli spostamenti che causano cali di fatturato: questo aspetto si verifica in particolare per gli esercizi commerciali. Inoltre sia nelle zone gialle che nelle zone arancioni a seguito dell'adozione, da parte dei Presidenti di alcune Regioni in accordo con il Ministero della Salute, di ordinanze maggiormente restrittive, a livello di possibilità di svolgimento di determinate attività economiche, appare necessario prevedere dei meccanismi di adeguamento delle misure a sostegno delle imprese previste a livello nazionale. Si pensi al caso delle attività commerciali ubicate in zona gialla o arancione e sospese, con ordinanza regionale, nei giorni prefestivi e festivi, per le quali è necessario prevedere delle forme proporzionali di compensazione del mancato fatturato.

49. Emendamento – Modifiche all'articolo 27 in materia di TPL

DL 149/2020 – Modifiche all'articolo 27:

Articolo 27 - *“Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”*

1. All'inizio del comma 2 sono inserite le seguenti parole: *“Fermo restando quanto disposto dall'art. 44, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per”*.
2. Alla fine del **comma 2** sono aggiunte le seguenti parole: *“ovvero alla eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, anche scolastica”*.
3. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: *2. bis. All'articolo 44, comma 1, ultimo capoverso, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole “...ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacità.” sono sostituite con “...ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19*



abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità ovvero alla eventuale rimodulazione della domanda di trasporto, anche scolastica.”.

Relazione

Riguardo alle modifiche al comma 1, il riferimento all'art. 44, comma 1, del DL 104/2020, che ha incrementato la dotazione del Fondo ex art. 200 DL 34/20 di 400 milioni di euro per l'anno 2020, mira a non dare adito a interpretazioni ambigue sul fatto che i 300 milioni di euro stanziati al comma 2 della presente norma siano da considerare integrativi di quello stanziamento e non sostitutivi.

Al comma 2 la modifica mira a consentire il finanziamento dei servizi aggiuntivi, che non soddisfano il criterio del riempimento pre-Covid superiore al 50%, ma la cui attivazione o programmazione si sia resa necessaria per far fronte a rimodulazioni della domanda di trasporto dovute ad altri fattori (es. rimodulazione degli orari delle scuole, consistenti in differenziazioni all'ingresso e all'uscita, ampliamento dei giorni scuola al sabato ecc.; mutamenti di abitudini dell'utenza; differenziazioni orari delle amministrazioni, pubbliche e private ecc.).

Al comma 3 il valore del 50 per cento, assunto come criterio per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi per il 2021, dovrebbe costituire il parametro anche per i mesi di novembre e dicembre 2020, visto che la percentuale massima di riempimento è stata portata a tale soglia dall'articolo 1, comma 9, lettera mm) del DPCM 3 novembre 2020. La modifica proposta, quindi, consentirebbe il finanziamento di eventuali servizi aggiuntivi, attivati fino al 31 dicembre 2020 per assicurare una adeguata capacità di trasporto, che nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore al 50 per cento della capacità (invece che l'80% previsto dalla norma nella formulazione attuale).